COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.80 DEL09/09/2025

OGGETTO:	DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA ISTITUZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA VERIFICA DI ADEGUATEZZA DEL REGISTRO DEL CONTENZIOSO E PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DA ACCANTONARE IN RELAZIONE AL RISCHIO STIMATO DI SOCCOMBENZA.

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove, del mese di settembre alle ore 18:05, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione di CC. N. 40 del 26/10/2022, ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o videoconferenza. Approvazione...
Presiede l'adunanza l'**Avv. Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Giallombardo Giovanni	Sindaco	Presente in Videoconferenza
2	Saverino Biagio	Assessore	Presente in Videoconferenza
3	Domino Pietro	Assessore Anziano	Assente
4	Cuccio Sergio Domenico	Vicesindaco	Presente in Videoconferenza
5	Lanza Giuseppe	Assessore	Presente in Videoconferenza
6	Blando Marilyn	Assessore	Presente in Videoconferenza

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Manta Adriana**
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta.

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o in videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2022.

Applicata la richiamata disciplina normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimrnto della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- Sindaco Giovanni Giallombardo collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

- Assessore Biagio Saverino collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

- Assessore Sergio Domenico Cuccio collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

- Assessore Giuseppe Lanza collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

- Assessore Marilyn Blando collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

- Il Segretario Comunale collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea della proposta all'ordine del giorno.

Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese;

DELIBERA

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale proveniente Settore I Amministrativo/ avente per oggetto DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA ISTITUZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA VERIFICA DI ADEGUATEZZA DEL REGISTRO DEL CONTENZIOSO E PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DA ACCANTONARE IN RELAZIONE AL RISCHIO STIMATO DI SOCCOMBENZA.

2. **Di dichiarare,** con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo
Settore I Amministrativo/
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE
N. 92 DEL 09/09/2025

OGGETTO:	DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA ISTITUZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA VERIFICA DI ADEGUATEZZA DEL REGISTRO DEL CONTENZIOSO E PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DA ACCANTONARE IN RELAZIONE AL RISCHIO STIMATO DI SOCCOMBENZA.

Il Responsabile EQ. Settore I
Sottopone alla Giunta Comunale
la seguente proposta di Deliberazione

Si dà atto di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno

Premesso che uno dei pilastri del nuovo sistema contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una quantità di risorse necessarie alla copertura di sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione.

Considerato

- che, tra tali fondi di natura obbligatoria, il legislatore ha previsto "il fondo contenzioso" , qualificato come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso in cui ha *significative probabilità di soccombere*, ovvero sia stato condannato con *sentenza non definitiva e non esecutiva*;
- che essendo, infatti, l'obbligazione passiva in questi casi condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), non risulta possibile in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata impegnare alcuna spesa:
- che in tale situazione, però, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento dei probabili oneri previsti dalla sentenza, stanziando in bilancio le relative spese che, a fine esercizio, confluiranno nel risultato di amministrazione, tra i fondi accantonati per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenze definitive;
- l'ente, pur senza l'adozione di criteri sotto specificati, ha effettuato una ricognizione del contenzioso pendente, valutando, per ciascuna delle cause, l'entità del rischio di soccombenza ed il relativo impatto sugli equilibri di bilancio, al fine di procedere agli accantonamenti con congrue risorse nell'ipotesi di verosimile rischio di soccombenza;

Considerato, pertanto, che la corretta applicazione del principio contabile presuppone un monitoraggio costante della formazione del fondo contenzioso e della relativa adeguatezza per dare copertura tempestivamente a posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio, evitando che al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) del TUEL, l'ente non disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura di una spesa incomprimibile, compromettendo l'equilibrio di bilancio presente e futuro oppure ritardando il riconoscimento del debito fuori bilancio, esponendo l'ente a procedure esecutive e maggiori spese;

Dato atto che il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale possa essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente e dispone che l'organo di revisione contabile deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

Dato atto, altresì, che il PNA ha ricompreso anche la materia del contenzioso tra le aree a rischio corruttivo, obbligando i comuni ad effettuare la mappatura dei relativi processi lavorativi e dei rischi di *maladministration* correlati,

progettando ed implementando specifiche misure di mitigazione del rischio, a tutela anche dell'equilibrio del bilancio, che costituisce un bene pubblico secondo la più recente giurisprudenza costituzionale;

Considerato che è ormai accertato che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario è rappresentata da sentenze (o atti esecutivi equipollenti) che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria ai quali il bilancio non è in grado di far fronte con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL);

Ritenuto, pertanto, necessario ai fini di una migliore attuazione del richiamato principio contabile, avviare un nuovo processo di catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, meglio individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti della verificazione di tali rischi sull'equilibrio di bilancio;

Ritenuto opportuno, a tal fine, anche in un'ottica di *accoutability* delle *policy* di prevenzione della corruzione, determinare in via preliminare ed astratta i criteri generali in base ai quali quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento sul bilancio, sia per consentire all'organo di revisione contabile di pronunciarsi sulla congruità degli accantonamenti avendo a riferimento parametri predeterminati sia anche per prevenire i rischi di *maldministration*, rispetto alla tutela del valore costituzionale dell'equilibrio di bilancio, che si annidano in valutazioni assolutamente discrezionali ed effettuate caso per caso;

Considerato che, anche alla luce degli orientamenti della Corte dei conti, i criteri di determinazione della misura dell'accantonamento debbono ispirarsi al principio della congruità, inteso in duplice senso: da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;

Dato atto che il richiamato principio contabile non individua criteri per la stima del rischio né quelli per la quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso;

Ritenuto, pertanto, anche alla luce delle indicazioni della magistratura contabile, di poter fare riferimento ai principi e agli *standard* nazionali ed internazionali di cui all'OIC 31 (Organismo Italiano di Contabilità) e allo IAS

n. 37 (International Accounting Standards - Standard Contabili Internazionali) che definiscono l'omologo concetto di passività potenziale, prevedendo, in coerenza con il dato testuale del principio contabile 4/2, l'obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza di un rischio di soccombenza stimato almeno probabile ove "*è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso*";

Dato atto che l'OIC 31 classifica gli eventi futuri come:

- ***certi***, presenza di sentenza di condanna esecutiva, sebbene non ancora definitiva;
- ***probabili***, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
- ***possibili***, con grado di accadimento inferiore al probabile;
- ***remoti***, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi;

Considerato che in presenza di **eventi certi** (sentenze di condanna di primo grado emesse dal giudice civile o amministrativo, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi sebbene opposti, ordinanze ex art. 186-ter cpc, ecc..) il Comune non può limitarsi ad accantonare le risorse ma deve provvedere a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del tuel, stanziando in bilancio le risorse occorrenti, eventualmente spalmandole nel triennio di riferimento a seguito di un piano di rateizzazione previamente concordato con i creditori, secondo le indicazioni di orientamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 21/2018;

Ritenuto, ancora, che in presenza di **evento remoto** la corretta applicazione del principio di congruità depone nel senso di non effettuare alcun accantonamento, risultando prevalente la finalità di destinare le risorse acquisite nell'esercizio di competenza all'erogazione dei servizi ai cittadini, piuttosto che cristallizzarle in funzione di un rischio la cui verificazione è improbabile;

Considerato che in caso di **passività probabili**, la somma da accantonare può essere determinata –escluso l'accantonamento del 100% in quanto contrario alla logica del rischio e della tutela dell'equilibrio di bilancio- sulla base di coefficienti correlati ad una scala di valori della probabilità, all'interno di un *range* stimato tra un minimo ed un massimo in base alla motivata ponderazione degli elementi fattuali e giuridici della concreta fattispecie, da effettuare a cura dei legali nominati.

Considerato che il Comune di Ficarazzi non non è dotato di un legale cui è stato appaltato il servizio, ma ha affidato nel tempo il patrocinio dei contenziosi a professionisti del libero foro sulla base di una convenzione-tipo, che contiene la specifica previsione in base alla quale il professionista incaricato debba *"aggiornare con cadenza annuale per iscritto l'Ente sullo stato dei procedimenti e, con cadenza annuale, sul rischio di soccombenza,"* al fine di poter adeguare l'accantonamento al fondo contenzioso, ferma restanda la facoltà dell'Ufficio legale di farne espressa richiesta durante l'annualità al legale a suo tempo incaricato;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i seguenti valori di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento "soccombenza" ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al fondo contenzioso, da applicare da parte dell'ufficio di ragioneria a ciascuno dei contenziosi pendenti, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario che in sede di predisposizione del rendiconto della gestione:

a) rischio PROBABILE (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%):
- alto (minimo 60%);
- medio (minimo 55%);
- basso (minimo 51%);

b) rischio POSSIBILE (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 49%):

- il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- il rischio connesso alla possibile soccombenza va segnalato nella nota integrativa;

c) rischio REMOTO (possibilità che si verifichi l'evento; massimo 10%):
- nessun accantonamento;

Considerato che l'accantonamento all'apposito fondo contenziosi deve essere effettuato, per i contenziosi incoati entro il 31 dicembre di ciascun anno sul risultato di amministrazione al 31 dicembre mediante apposita evidenza nella parte accantonata del risultato di amministrazione

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore I – Amministrativo e dal

Responsabile del Settore II - Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile.

Visti:

- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Ordinamento regionale degli EE.LL.;
- la L.R. n. 7/2019;

PROPONE

3. **Di approvare** le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **Di formalizzare** l'istituzione del registro del contenzioso, che costituisce strumento che concorre al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio ai fini della corretta determinazione del fondo rischi per contenzioso;
5. **Di incaricare** il responsabile dell'ufficio legale di procedere alla definizione del registro di cui al punto 1) il quale dovrà contenere, per ciascun contenzioso passivo, le seguenti informazioni:
   - generalità controparte, oggetto del contendere (petitum), importo del debito contestato (valore della causa), percentuale eventualmente da accantonare, somma da accantonare (stima del rischio contenzioso), organo dinanzi al quale la controversia è pendente e stato della controversia.
6. **Di approvare** i seguenti criteri generali per la valutazione del rischio soccombenza, in applicazione del principio contabile OIC 31, e alla luce delle indicazioni della Magistratura Contabile:

   1) rischio PROBABILE (probabilità che si verifichi l'evento minimo 51%):

7. alto (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ed assenza di eccezioni processuali o di merito da articolare);
8. medio (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ma esito della lite correlato al compendio probatorio);
9. basso (indicatore: presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci);

10. **rischio POSSIBILE** (possibilità che si verifichi l'evento massimo 49%)
11. **rischio REMOTO** (possibilità che si verifichi l'evento; massimo 10%)
12. **Di approvare** i seguenti coefficienti da applicare, da parte del Responsabile Settore II Economico-Finanziario, che ne darà atto in apposito paragrafo della nota integrativa, ai livelli di probabilità del rischio di soccombenza, al fine di determinare la misura dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso sia in sede di approvazione del rendiconto della gestione che in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario:

1) rischio PROBABILE

13. - alto : almeno il 60% del valore della domanda;
14. - medio : almeno il 55% del valore della domanda;
15. basso : almeno il 51 % del valore della domanda;

2) rischio POSSIBILE

16. il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione.

3) rischio REMOTO

17. - nessun accantonamento;
18. **Di stabilire** che il nuovo registro del contenzioso deve essere aggiornato ed implementato secondo i nuovi criteri entro il 31 gennaio di ciascun anno;
19. **Di stabilire** che, in via di prima applicazione, entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, l'ufficio legale e contenzioso provveda all'istituzione del nuovo registro di cui al punto 2) e provveda ad aggiornare, avviando le interlocuzioni con il legale dell'ente e i professionisti del libero foro, il grado di rischio soccombenza;
20. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza di provvedere all'attivazione delle procedure in questione.

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO	L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Giallombardo Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	F.to **Sig. Sergio Domenico Cuccio**	**Dott.ssa Manta Adriana** Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/09/2025 ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa